



COMUNE DI PRATO SESIA

Provincia di Novara

ORIGINALE
COPIA

DELIBERAZIONE N. 10

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Atto di indirizzo versamento IMU terreni agricoli anno di imposta 2014.

L'anno duemilaquindici addì nove del mese di febbraio alle ore 17,00 convocata nei modi prescritti, nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

	Presenti	Assenti
MANUELLI Luca	x	
MASSAROTTI Diego	x	
ALBERTI Alfredo	x	
	3	

Assiste il Segretario Comunale Dr.Michele Regis Milano;

Riconosciuto legale il numero degli Assessori il Signor Manuelli Luca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI PRATO SESIA

Oggetto: Atto di indirizzo versamento IMU terreni agricoli anno di imposta 2014.

PARERI

Il Responsabile del settore interessato

Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Prato Sesia, 09.2.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paola Paesanti

Il Responsabile del settore interessato

Si esprime parere contabile favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Prato Sesia, 09.02.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paola Paesanti

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con D.L. n. 4 del 24/01/2015, pubblicato sulla G.U. Serie - Generale n. 19 del 24/01/2015, sono stati introdotti nuovi criteri per l'individuazione dei terreni agricoli soggetti al pagamento dell'IMU. In particolare il citato D.L. ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2014, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per i terreni agricoli prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, viene applicata facendo riferimento all'"Elenco dei Comuni italiani" predisposto dall'ISTAT;
- il Comune di Prato Sesia, sulla base del suddetto "Elenco dei Comuni italiani" pubblicato sul sito Internet dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è classificato Comune "non montano";

Considerato che:

- il suddetto Decreto modifica sostanzialmente la normativa per la tassazione sui terreni agricoli vigente fino all'anno 2014 in base alla quale i terreni ubicati nel comune di Prato Sesia erano esenti da ICI ed IMU in quanto ricadenti in aree montane o di collina così come stabilito dall'elenco dei comuni indicati nella circolare n. 9 del 14/6/1993 pubblicata sul supplemento della G.U. n.141 del 18/6/1993, mentre ora i tutti i contribuenti in possesso di terreni agricoli, sono tenuti a versare l'IMU per l'intero anno 2014, in unica soluzione, entro il 10 febbraio 2015;
- l'emanazione del Decreto a ridosso della scadenza di pagamento di un'imposta molto onerosa per i contribuenti ed i conseguenti ricorsi al TAR del Lazio promossi da numerosi Comuni ed associazioni dei Comuni cui hanno fatto seguito provvedimenti di sospensione degli effetti del D.M. 28/11/2014 – richiamato per l'anno d'imposta 2014 dal medesimo D.L. n. 4/2015 – mentre ad oggi ancora pendono i relativi giudizi di merito sui criteri di imponibilità, hanno prodotto oggettive condizioni di disorientamento ed incertezza sia nei contribuenti che nei CAF e che tale incertezza perdura a tutt'oggi;

Considerato, altresì, che:

- il D.L. n. 4 del 24/01/2015 potrebbe essere emendato in sede di conversione in Parlamento;
- in sede di prima applicazione dei nuovi criteri il Ministero dell'Economia e delle Finanze potrebbe fornire chiarimenti in merito a fattispecie e casi particolari;

Ritenuto che possano essere applicabili le disposizioni recate dall'art. 10 dello Statuto del contribuente stabilendo, quindi, un termine ragionevole entro il quale i contribuenti possono effettuare i versamenti senza applicazione di sanzioni ed interessi;

Valutate le condizioni di incertezza normativa, specialmente per quanto riguarda i criteri di tassazione, la scadenza del pagamento da effettuarsi in unica soluzione, e la retroattività della materia tributaria nonché le obiettive criticità nella determinazione del tributo medesimo;

Richiamato lo Statuto dei diritti del contribuente, approvato dalla Legge n.212/2000, che al comma 3 recita: *"non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione"*

della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta ”;

Ritenuto pertanto di emanare un atto di indirizzo al competente Responsabile dell'Area Tributi nel senso di considerare applicabili le disposizioni recate dall'art. 10 dello Stato dei Diritti del Contribuente, approvato con Legge n. 212/2000 e pertanto di riconoscere, limitatamente all'anno di imposta 2014 e fatti salvi eventuali successivi provvedimenti in materia a livello nazionale, la disapplicazione delle sanzioni e degli interessi ai contribuenti che non riuscendo ad assolvere l'obbligazione tributaria dell'IMU sui terreni agricoli entro la scadenza del 10 febbraio 2015, provvedano a sanare la propria posizione tributaria entro il 25 marzo 2015 con la precisazione che in caso di mancato versamento entro tale data, il calcolo per il versamento con ravvedimento operoso decorrerà dall'11 febbraio 2015, fatti salvi eventuali successivi provvedimenti di normativa nazionale in materia;

DELIBERA

Di emanare, per quanto in premessa riportato, atto di indirizzo al competente Responsabile dell'Area Tributi nel senso di considerare applicabili le disposizioni recate dall'art. 10 dello Stato dei Diritti del Contribuente, approvato con Legge n. 212/2000 e pertanto di riconoscere, limitatamente all'anno di imposta 2014 e fatti salvi eventuali successivi provvedimenti in materia a livello nazionale, la disapplicazione delle sanzioni e degli interessi ai contribuenti che non riuscendo ad assolvere l'obbligazione tributaria dell'IMU sui terreni agricoli entro la scadenza del 10 febbraio 2015 – obbligo stabilito dal D.L. n. 4 del 24/01/2015 - provvedano a detta obbligazione tributaria entro il 25 marzo 2015, con la precisazione che, in caso di mancato versamento entro tale data, il calcolo per il versamento con ravvedimento operoso decorrerà dall'11 febbraio 2015.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'imminenza del termine per l'assolvimento dell'obbligo tributario.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Luca Manuelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Michele Regis Milano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio il 16.02.2015 e per 15gg. consecutivi.

dalla Sede Municipale, 16.02.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Michele Regis Milano

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Sede Municipale, 16.02.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Michele Regis Milano

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che:

- la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Sede Municipale, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
